



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

Redditi prodotti all'estero e monitoraggio fiscale

Compilazione del quadro RW e dei quadri di reddito : criticità e possibili soluzioni

Sandro Botticelli
Commissione Diritto Tributario Imposte Dirette

Milano, Auditorium San Fedele, 17 ottobre 2017

Indice

- **Norme di riferimento**
- **Soggetti obbligati:**
 - delegati alla firma ,
 - titolari effettivi
 - soggetti interposti
- **Quali sono i paesi black list e white list?**
- **Criteri generali di rilevazione**
- **Oggetto della rilevazione**
- **Conti correnti bancari**
- **Partecipazioni quotate**
- **Partecipazioni non quotate**
- **Obbligazioni**
- **Fondi Comuni**
- **Polizze vita**
- **Finanziamenti infruttiferi**
- **Stock Option**
- **Dossier complessi**
- **Oro grezzo e gioielli**

Normativa , Circolari e Risoluzioni

Normativa

- D L 167/1990 conv. in Legge 227/1990 e succ modif.
- D Legislativo 461/1997
- D L 350/2001 conv. in Legge 409/2001
- D L 78/2009 conv. in Legge 102/2009 art 13-bis
- D L 194/2009 art 1 c.3 (e D L 223/2006 art.37 c 25)
- D L 13 agosto 2011 n. 138 (Manovra Ferragosto)
- D L 6 dicembre 2011 n. 201 (Salva Italia)
- D L 2 marzo 2012 n. 16 (Semplificazioni)
- Legge 6 agosto 2013 n.97 art. 9 (Legge Europea)
- Legge 50/2014 art.1, conv. D Legge 4/2014
- Legge 186/2014 art. 2
- Articolo 7-quater, comma 23, del D.L. n. 193/2016
- Legge 97/2017 conv. D Legge 50 /2017

Segue Circolari e Risoluzioni

Circolari e risoluzioni

- Istruzioni al quadro RW dall'anno 1991 all'anno 2016
- Circolare 165/1998
- Circolare 98/E del 2000 par. 9.2
- Circ. 60/2001 par 1
- Circolare 6/E del 2002
- Circolare 9/2002 (punti 1.11 e seguenti)
- Circolare 54/2002 punto 14
- Risoluzione 142/2008
- Risoluzione 72/2009
- Circolare 43/2009
- Circolare 48/2009
- Circolare 49/2009
- Circolari 3-6-11-12/2010

Segue Circolari e Risoluzioni

- Circolare 45/2010
- Risoluzione 61/2011
- Risoluzione 23/2012
- Circolare 1/ 2013, risposta 12
- Circolare 12/ 2013, Cap. V
- Circolare 38/2013
- Circolare 10/2014 da pag.29
- Circolare 10 /2015
- Circolare 27/2015
- Circolare 12/2016
- Risoluzione 73/2014
- Risoluzione 77/2016

Consulenza Giuridica prot.904-116059/2014 Direzione Regionale della Lombardia

Soggetti obbligati : delegati alla firma

Tra i contribuenti obbligati sono compresi non solo i titolari delle attività detenute all'estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione (v. sentenze della Cassazione, Sezione tributaria, dell'11 giugno 2003, n. 9320 e del 21 luglio 2010, nn. 17051 e 17052).

Conseguentemente, in caso di attività finanziarie o patrimoniali cointestate il modulo RW deve essere compilato da ogni intestatario con riferimento all'intero valore delle attività (e non limitatamente alla quota parte di propria competenza) qualora questi abbia la disponibilità piena delle stesse. È il caso, ad esempio, del conto corrente cointestato ad entrambi i coniugi. Analoghe conseguenze si determinano in caso di conto corrente estero o deposito titoli intestato ad un soggetto residente sul quale vi è la delega di firma di un altro soggetto residente per i prelievi e l'operatività; in tal caso, anche il delegato è tenuto alla compilazione del modulo RW per l'indicazione dell'intera consistenza del conto corrente o del deposito titoli detenuto all'estero: è necessario verificare che si tratti di una delega al prelievo e non soltanto di una mera delega ad operare per conto dell'intestatario. Tale norma non vale per l'Amministratore di una società la quale abbia un conto all'estero, il quale pertanto non è soggetto agli obblighi del monitoraggio (conferma risposta al quesito specifico di Telefisco 2011, ripreso nella Circ. 28 del 21 giugno 2010 par. 5.2).

L'Agenzia delle Entrate ha opportunamente precisato che il soggetto delegato, non essendo proprietario delle somme che deve indicare nel quadro RW, non è tenuto al pagamento dell'IVAFE, e dovrà pertanto barrare la colonna 20 del quadro RW (Circ. 12/2016 pag. 56)

Esempio : delegato alla firma

740 GERA TOMMASO 20171008 234540.pdf - Adobe Reader

File Modifica Vista Finestra ?

Strumenti Compila e firma Commento

2017
agenzia entrate

Investimenti all'estero e/o attività estere di natura finanziaria - monitoraggio IVIE / IVAFE

Mod. N.

1	2	3	4	5	6	7	8			
Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale			
4	1	20	071	100,00	1	2342703,00	1828837,00			
9 Valore massimo c/c paesi non collaborativi		10 Giorni (IVAFAE)	11 IVAFE		12 Mesi (IVIE)		13 IVIE			
,00							,00			
RW1 Credito d'imposta		15 IVAFE dovuta		16 Detrazioni		17 IVIE dovuta		18 Vedere istruzioni	19 Quota partecipazione	20 Solo monitoraggio
,00		,00		,00		,00		<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
21 Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo				22 Codice fiscale altri cointestatari				24		
				WWGGG				TRRYYY	<input checked="" type="checkbox"/>	
1	2	3	4	5	6	7	8			
						,00	,00			
9		10		11		12		13		
,00				,00		,00		,00		
14		15		16		17		18	19	20
,00		,00		,00		,00		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
21		22		23		24				

Scrive qui per eseguire la ricerca

ITA 00:25 09/10/2017

Soggetti obbligati: Titolare effettivo

Legami tra monitoraggio fiscale e normativa antiriciclaggio

Per definire il Titolare Effettivo si è fatto riferimento alla normativa antiriciclaggio ed al Provvedimento della Banca d'Italia del 3 aprile 2013. La normativa antiriciclaggio è stata di recente oggetto di importanti sviluppi, in quanto la IV Direttiva (UE) 2015/849 in materia di antiriciclaggio è stata recepita nel nostro ordinamento con effetto dal 4 luglio 2017 con il D. Legislativo 90/2017: essa integra e sviluppa il D. Legislativo 231/2007, fornendo tra l'altro una definizione aggiornata di Titolare Effettivo

Il titolare effettivo è la persona fisica o le persone fisiche alle quali, in ultima istanza, è attribuibile la

-proprietà diretta o indiretta dell'ente, (Società di capitali o Enti con P Giuridica, quali Associazioni, Fondazioni Trust e altri)

- oppure il controllo e la direzione della Società o Ente.

L'articolo 20 del Dlgs 90/2017, predispone un percorso "guidato" ai fini dell'individuazione del titolare effettivo (*vedi slide successive, tratte dalla pubblicazione del Sole 24 Ore «Antiriciclaggio», a cura di Belluzzo e Ptrs*) E' previsto un decreto attuativo, che dovrebbe fare chiarezza sugli aspetti pratici. Il Titolare Effettivo va comunque sempre individuato, anche ai fini della formazione del Registro dei titolari effettivi, che sarà una sezione del Registro delle Imprese ad accesso riservato, nella quale le società tenute all'iscrizione nel Registro (art 2188 Codice Civile) e le persone giuridiche private di cui al Dpr 10/02/2000 n 361 (associazioni, fondazioni ed altri enti che hanno ottenuto la personalità giuridica) dovranno comunicare le informazioni relative ai propri Titolari effettivi. Analogo obbligo è previsto per i Trust.

In base al Provvedimento Banca Italia citato, attualmente bisogna distinguere, per definire il T E, tra possesso di partecipazioni

in Società partecipazione maggiore al 25%

in Enti diversi dalle società partecipazione **uguale** o maggiore al 25%


ed ai fini dell'obbligo di compilazione di RW nel calcolo delle percentuali di possesso si calcolano anche quelle dei familiari e si tiene conto dell'effetto demoltiplicativo nel caso di possesso o controllo indiretto tramite altre società.

N B Anche una società semplice (Mod Redditi società di persone) o un ente non commerciale (Mod Redditi Enti non commerciale) possono essere tenuti alla compilazione del quadro RW quali Titolari effettivi.

Titolare effettivo

ANTIRICICLAGGIO_pag 58 Tit Effett.pdf - Adobe Reader

File Modifica Vista Finestra ?



Scrivi qui per eseguire la ricerca

ESPERTI CONTABILI


M I L A N O

Titolare effettivo

ANTIRICICLAGGIO_pag 58 Tit Effett.pdf - Adobe Reader

File Modifica Vista Finestra ?

TITOLARITÀ EFFETTIVA: ESEMPI



SOGGETTI CHE POSSONO ACCEDERE ALLA NUOVA SEZIONE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

> Senza alcuna restrizione:

Titolare effettivo di società White List e Non W List

Approccio Look Through

Il "titolare effettivo", deve indicare nel quadro RW

- il valore complessivo della partecipazione nella società estera detenuta, direttamente e indirettamente (colonna 7 e 8)
- la percentuale di partecipazione (colonna 19) determinata tenendo conto dell'effetto demoltiplicativo della part. indiretta

A seconda del paese in cui è localizzata la società di cui si è T Effettivi, si entra in una ulteriore e complessa distinzione introdotta dal provvedimento attuativo del 18 dicembre 2013 (non rintracciabile nel D.L. 167/90): se la società di cui si è titolari effettivi è detenuta in un paese non collaborativo), occorre indicare, in luogo del valore della partecipazione, il valore complessivo degli investimenti detenuti all'estero dalla società e delle attività estere di natura finanziaria intestati alla società, nonché la percentuale di partecipazione posseduta nella società stessa. Il Paese non collaborativo secondo la Circ. 38/2013 pag.18 è un paese diverso da quelli elencati nel Decreto MEF del 4 settembre 1996, decreto che viene aggiornato semestralmente, ed è consultabile in www.agenziaentrate.it Home - Documentazione - Fiscalità internazionale - Stati convenzionati che consentono scambi di informazioni (White list); l'aggiornamento ritengo vada applicato dal periodo di imposta che è in corso dal 15° giorno successivo alla sua pubblicazione sulla GU, es Svizzera da 2016, data DM 9 agosto 2016. Le partecipazioni in società estere quotate in mercati regolamentati vanno sempre valorizzate come partecipazioni, indipendentemente dalla quota di partecipazione, perché per loro non c'è titolare effettivo.

In caso di detenzione di attività estere per il tramite di entità giuridiche, diverse dalle società, quali fondazioni e trust:

- se il contribuente non è titolare effettivo dell'entità o del trust, alla dichiarazione in RW provvede l'entità stessa;
- se il contribuente è titolare effettivo deve dichiarare il valore complessivo degli investimenti detenuti all'estero dall'entità e delle attività estere di natura finanziaria ad essa intestate, nonché la percentuale di patrimonio nell'entità stessa. In tale ipotesi rilevano, in ogni caso, sia gli investimenti e le attività estere detenuti da entità ed istituti giuridici residenti in Italia, sia quelli detenuti da entità ed istituti giuridici esteri, indipendentemente dallo Stato estero in cui sono istituiti. In sostanza, si applica l'approccio look through anche se il trust o la fondazione sono istituiti in un Paese collaborativo;
- nel caso di partecipazione ad un OICR di diritto italiano che effettua investimenti all'estero le partecipazioni in organismi istituiti in Italia che effettuano investimenti all'estero non concorrono al cumulo con la quota di partecipazione personale del contribuente per esser considerato titolare effettivo; inoltre, nel caso di OICR estero valgono le stesse norme per le società estere nel caso di titolarità effettiva;
- il contribuente che abbia sottoscritto una polizza con una compagnia di assicurazione estera in cui le attività sottostanti siano rappresentate da partecipazioni rilevanti in società residenti o localizzate in Paesi non collaborativi deve riportare nel quadro RW anche il valore complessivo degli investimenti e delle attività estere intestate alla società estera di cui il contribuente risulti "titolare effettivo" (cfr. esempio pag. 30 della Circ. 38/2013).

Titolare effettivo che possiede la partecipazione in paese White list

Il contribuente è titolare effettivo di partecipazioni detenute in SVIZZERA e FRANCIA (paesi inseriti nel D MEF 23 marzo 2017, aggiornamento semestrale del D MEF 4 settembre 1996, W List originaria), righe 1 e 3, ed ha fatto finanziamenti infruttiferi a queste società, righe 2 e 4.

La quota di possesso della partecipazione indicata nella colonna 5 è il 100% perché non vi sono cointestatari della quota, che rappresenta però una partecipazione del 45% nelle società.

Le società sono assimilabili alle nostre SRL, ed ho barrato la colonna 20, in quanto dal periodo di imposta 2014, (a mio parere anche da prima), in base all'articolo 9 della Legge Europea 2013 bis (Legge 30/10/2014 n. 161, G.U. 10/11/2014) IVAFE si applica sui prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio detenuti all'estero e non più sulle attività finanziarie detenute all'estero e indicate nella Circolare 28/2012; ritengo necessario un intervento dell'Agenzia delle Entrate per chiarire l'ambito di applicazione della nuova IVAFE che, ad esempio, dal 2014 non si applica più all'oro e alle partecipazioni estere non depositate presso intermediari esteri o non rappresentate da azioni, come appunto le quote di S.r.l.; anche i finanziamenti da soci, secondo una lettura coerente delle osservazioni dell'Unione Europea, ritengo siano fuori dal campo di applicazione dell'IVAFE. Pertanto nell'esempio per tutti i righe viene barrata la colonna 20

Da notare che se barro colonna 20, le specifiche tecniche dell'Agenzia non mi lasciano compilare la colonna 19, quota di partecipazione: se le partecipazioni fossero rappresentate da azioni depositate presso una banca estera, IVAFE sarebbe dovuta e in quel caso potrei compilare la colonna 19 indicando il 45%.

Segnalo che le attività sono infruttifere indicando 5 nella colonna 18.

Secondo i criteri indicati dalla Risoluzione 77/2016 e applicando i criteri di valorizzazione dell'IVAFE utilizzo in colonna 6 il codice 2 (valore nominale) indicando in colonna 7 e 8 il valore complessivo al cambio medio del mese in cui ricade l'acquisto. In colonna 7 il valore dell'anno precedente e in colonna 8 quello a fine periodo, con eventuali incrementi, valorizzati con gli stessi criteri. Come vedremo tale valore è normalmente **diverso** dal COSTO FISCALE della partecipazione, che dovremo considerare nei quadri di reddito, per eventuali plus o minus. su cessioni.

Segue T E con partecipazione in paese W List

Tit eff proprietario.pdf - Adobe Reader

File Modifica Vista Finestra ?

Apri [Icone] 1 / 1 100% [Icone] Strumenti Compila e firma Commento

titolo possesso	istruzioni	individuaz. bene	Stato estero	di possesso	determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	2	071	100,00	2	1108360,00	1091706,00
Valore massimo c/c paesi non collaborativi		Giorni (IVAFE)		IVAFE		Mesi (IME)	
9	,00	10		11	,00	12	,00
Credito d'imposta		IVAFE dovuta		Detrazioni		IME dovuta	
14	,00	15	,00	16	,00	17	,00
Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo		Codice fiscale altri cointeressati		Vedere istruzioni		Quota partecipazione	
21	50130153455		22		23		24
1		7	071	100,00	2	6726810,00	8462787,00
9	,00	10		11	,00	12	,00
14	,00	15	,00	16	,00	17	,00
21		22		23		24	
1	2	2	029	100,00	2	471650,00	471650,00
9	,00	10		11	,00	12	,00
14	,00	15	,00	16	,00	17	,00
21	49084025300		22		23		24
1		7	029	100,00	2	3185351,00	2875351,00
9	,00	10		11	,00	12	,00
14	,00	15	,00	16	,00	17	,00
21		22		23		24	

la presentazione

Scrive qui per eseguire la ricerca

ITA 08:42 15/10/2017

Titolare effettivo e pagamento IVAFE

Problema : se fosse dovuta IVAFE e le attività fossero localizzate alle Bahamas , paese Non White List, scatta approccio look through e devo indicare, invece del valore della partecipazione diretta, il valore delle attività patrimoniali e finanziarie detenute : tuttavia se devo anche pagare IVAFE, occorre a mio parere compilare più righe , per indicare nel primo rigo il valore della partecipazione da assoggettare a IVAFE e negli altri righe il valore dei beni detenuti (utilizzando i criteri esposti nella slide 15)

Titolare effettivo che non possiede la partecipazione

Problema aperto : come e cosa deve dichiarare in RW il Titolare Effettivo che non è proprietario della partecipazione ma che ha il controllo della società e pertanto è considerato T E ? . Propongo Codice 4 in colonna 1 e 100% in colonna 5, NULLA in colonna 19 e barrare colonna 20 per evidenziare che non sono dovute IVIE ed IVAFE, cosa che comunque non mi fa compilare colonna 19.

Nell'esempio la partecipazione è detenuta in un paese non White List quindi scatta l'approccio look through e devo indicare il valore complessivo dei beni finanziari (codice residuale 14) e patrimoniali (codice residuale 18) predisponendo poi un apposito prospetto (Istruzioni alla compilazione , pag. 36) in cui specificare i valori delle singole attività ; i valori saranno determinati , a mio parere, con i criteri IVIE IVAFE .

Tale approccio scatta anche per i T Effettivi di Enti con personalità giuridica diversi dalle società e per i TRUST : in questo caso vanno sempre indicati i beni posseduti dalle società di cui si è T E, indipendentemente dalla loro localizzazione in paesi W List o Non White List

E' opportuno tener sempre sotto controllo i decreti semestrali di aggiornamento della W List.

Segue : titolare effettivo che non possiede la partecipazione

Tit eff non proprietario.pdf - Adobe Reader

File Modifica Vista Finestra ?

1 / 1 133% Strumenti Compila e firma Commento

PERSONE FISICHE 2017
Agenzia Entrate

QUADRO RW
 Investimenti all'estero e/o attività estere di natura finanziaria - monitoraggio IVAFE / IVAFE

Mod. N. 01

	1 Codice titolo possesso	2 Vedere istruzioni	3 Codice individuaz. bene	4 Codice Stato estero	5 Quota di possesso	6 Criterio determin. valore	7 Valore iniziale	8 Valore finale
	4	2	14	160	100,00	1	35000,00	50000,00
	9 Valore massimo c/c paesi non collaborativi		10	11 IVAFE		12 Mesi (IVE)	13 IVE	
	,00					,00		
RW1	14 Credito d'imposta		15 IVAFE dovuta		16 Detrazioni		17 IVE dovuta	
	,00		,00		,00		,00	
	18 Vedere istruzioni			19 Quota partecipazione			20 Solo monitoraggio	
	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	
	21 Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo				22 Codice fiscale altri cointestatari			
	999999999							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	4	2	18	160	100,00	4	45000,00	80000,00
	9		10	11		12	13	
	,00					,00		
RW2	14		15		16		17	
	,00		,00		,00		,00	
	18			19			20	
	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	
	21				22			
	999999999							
	1	2	3	4	5	6	7	8
							,00	,00
	9		10	11		12	13	
	,00					,00		
RW3	14		15		16		17	
	,00		,00		,00		,00	
	18			19			20	
	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
	21				22			
	1	2	3	4	5	6	7	8
							,00	,00
	9		10	11		12	13	
	,00					,00		

Scrive qui per eseguire la ricerca

ITA 20:09 13/10/2017

Soggetto obbligato che detiene i beni tramite società interposta o tramite società effettiva

MONITORAGGIO FISCALE



Esempio: persona fisica che possiede società fittizia CH che possiede a sua volta al 100% società in Canada

740 soggetto interposto.pdf - Adobe Reader

File Modifica Vista Finestra ?

Apri

Strumenti Compila e firma Commento

Stampa non utilizzabile per la presentazione

RW4	1	2	3	4	5	6	7	8				
	1	2	2	013	50,00	2	3355,00	3155,00				
	9	,00	10	11	,00	12	,00	13				
	14	,00	15	,00	16	,00	17	,00				
	18	19	20	21	22	23	24					
	5		X	114297794	SCLGN							
RW5	1	2	3	4	5	6	7	8				
	1	2	2	071	50,00	2	36945,00	26489,00				
	9	,00	10	11	,00	12	,00	13				
	14	,00	15	,00	16	,00	17	,00				
	18	19	20	21	22	23	24					
	5		X	0001080493	SCLGN							
IIVAFE	Totale imposta dovuta		Eccedenza dichiarazione precedente		Eccedenza compensata Mod. F24		Acconti versati		Imposta a debito		Imposta a credito	
	1	62,00	2	14,00	3	,00	4	50,00	5	,00	6	2,00
IIVIE	Totale imposta dovuta		Eccedenza dichiarazione precedente		Eccedenza compensata Mod. F24		Acconti versati		Imposta a debito		Imposta a credito	
	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00	6	,00

Windows Taskbar: Scrivi qui per eseguire la ricerca, 14:02 14/10/2017

Soggetto obbligato che detiene società interposta o società effettiva :conseguenze sulla dichiarazione dei redditi relativi

PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'



Approfondimento su Black List e White List

L'elenco dei paesi a regime fiscale agevolato, ai fini del monitoraggio fiscale e delle norme collegate, è contenuto nel Decreto del Ministero delle Finanze 4 maggio 1999 emanato ai sensi dell'art 2, comma 2 bis del TUIR ai fini della presunzione di residenza delle persone fisiche, per contrastare il trasferimento fittizio della residenza all'estero; a questo D M è stato affiancato il DM 21 novembre 2001 per definire, sempre ai fini del violazioni del monitoraggio, i paesi a fiscalità agevolata: ai paesi indicati nel D M 4 maggio 1999 e DM 21 novembre 2001 fanno riferimento le seguenti norme:

- Art 5 DL 167/1990 -> sanzioni per omessa compilazione RW
- Art 12 comma 2, 2 bis e 2 ter DL 78/2009
 - comma 2 : presunzione di reddito per le persone fisiche per le somme non dichiarate in RW, salvo prova contraria . In tale caso, le sanzioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, per omessa o infedele dichiarazione , sono raddoppiate.
 - comma 2 bis : raddoppio dei termini per l'accertamento basato sulla presunzione di cui al comma 2
 - comma 2 ter : raddoppio dei termini per l'irrogazione delle sanzioni sul monitoraggio fiscale .

Ai soli fini delle disposizioni contenute nel citato art. 12 DL 78/2009 (e quindi non anche ai fini di quelle del DL 167/1990) , i paesi indicati nei due DM sono presi in considerazione senza tener conto delle limitazioni ivi previste (di fatto presenti solo nel DM del 2001).

Il D M 4 maggio 1999 definiva i paesi a fiscalità privilegiata sulla base di una griglia di criteri :

- bassa o inesistente forma di tassazione personale
- basso grado di trasparenza fiscale e di collaborazione fiscale internazionale
- poteri di accertamento dell'autorità finanziaria locale esercitati con discrezionalità

(per approfondimenti Circ 140/E del 24 06 1999). Da notare che la Svizzera è inclusa in questo DM

Segue: approfondimento su Black List e White List

Nel 2015 lo scenario cambia per quanto riguarda i criteri di individuazione dei paesi a fiscalità privilegiata nell'ambito del reddito di impresa. Infatti l'art 1 comma 142 della legge 208/2015 ha modificato l'art 167 comma 4 del TUIR (in tema di definizione di regimi fiscali privilegiati) ed abrogato i commi da 10 a 12-bis dell'articolo 110 TUIR (in tema di deducibilità dei costi con controparti residenti in territori con regimi fiscali privilegiati), introducendo un nuovo criterio per l'individuazione degli Stati a regime fiscale privilegiato, con effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. Vengono pertanto eliminati i riferimenti a tutte le Black List emanate ai fini della disciplina delle CFC ed a normative collegate (dividendi e plus. da partecipate estere), e quindi il D M 21 novembre 2001 e il D M 23 gennaio 2002 vengono sostanzialmente abrogati con riferimento ai presupposti della loro emanazione. Le rilevanti novità sono state poi illustrate dall'Agenzia con la Circolare 35/E del 2016, e la Circolare 39/E del 2016.

Per le persone fisiche e gli altri soggetti obbligati al quadro RW resta però in vigore il D M 4 maggio 1999: la Circolare 35/2016 a pag. 51 ricorda infatti che la B L di cui al DM 1999 non è interessata dai nuovi provvedimenti e continua ad essere valida, nel suo ambito.

Alla White list del 4 settembre 1996 e successive integrazioni (vedi slide 11, la Svizzera è inclusa) fanno invece riferimento

- il comma 3 dell'art.73 del TUIR per stabilire la residenza dei Trust
- la Circolare 38/2013 a pag. 13 per indicare le modalità di dichiarazione nel quadro RW delle partecipazioni di cui si è Titolari effettivi.
- i criteri per individuare i paesi da cui provengono redditi di capitale da tassare a imposta sostitutiva o che concorrono a formare il reddito complessivo, tassati ad aliquota progressiva

Cosa, come e quando dichiarare

Il monitoraggio dei beni e attività finanziarie possedute all'estero è un procedimento complesso dato che consiste in prima battuta nella compilazione del quadro RW ma non si esaurisce in tale adempimento : occorre anche procedere alla compilazione dei quadri di reddito ed al pagamento delle relative imposte ed alla imposte IVIE ed IVAFE che derivano dalla compilazione del quadro RW .

Dal periodo di imposta 2016 il collegamento tra RW e redditi è ancora più esplicito e si attua con la richiesta di indicare appositi codici nella colonna 18 del quadro RW , prima riservata alla segnalazione della fruttuosità o meno del bene indicato.

Di seguito per le tipologie di attività più ricorrenti viene fornita:

- la modalità di rilevazione nel quadro RW sino al 31 12 2012 e dal 1 gennaio 2013
- i redditi di capitale e/o i redditi diversi che possono esser prodotti e i quadri di reddito da utilizzare per dichiararli
- IVIE /IVAFA eventualmente dovute.

La quantità di dati da dichiarare e di conteggi da effettuare rende davvero complessa la compilazione del quadro RW e dei quadri di reddito collegati , soprattutto se si considerano le sanzioni pesanti per la loro omessa o incompleta compilazione . A mio parere è necessario un coordinamento tra la normativa e le interpretazioni fornite nei vari anni dall'Agenzia, spesso su questioni singole , senza un coordinamento organico della materia.

I modelli dichiarativi per quadro RW e quadri di reddito collegati, con le relative istruzioni, sono contenuti nel Fascicolo 2 del Modello Redditi Persone Fisiche 2017

Criteri generali

Per la compilazione del quadro RW occorre anzitutto distinguere due periodi : sino al 31 12 2012 e dal 31 12 2013

SINO AL 31 12 2012

Sino al 31 12 2012 andavano compilate le tre sezioni del quadro RW.

Mentre la prima e la terza sezione non richiedono più ad oggi un'analisi specifica in quanto sono state eliminate con la "riforma" del 2013 e quindi non sono più sanzionabili per il principio del favor rei, la compilazione della seconda sezione resta di attualità per gli accertamenti e i possibili ravvedimenti operosi

Come valorizzare le attività sino al periodo di imposta 2012

- sino al 31 12 2012 le attività andavano rilevate al costo storico . (Circ 45/2010 pag. 24 con gli approfondimenti ivi riportati) . Unica eccezione , ai sensi del DPR 600/1973 art 26-quinquies comma 3 si ha per le quote dei Fondi comuni di investimento, il cui criterio di rilevazione è il Costo Medio Ponderato.

I cambi da utilizzare sono annualmente riportati nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, valido anche per IVIE e IVAFE, sul sito dell'Agenzia , sezione Documentazione/ Normativa e Prassi/Provvedimenti : «Accertamento per l'anno XXXX del cambio in euro per le valute estere, art 4 comma 6, DL 167/1990»

Quando dichiarare sino al 31 12 2012

- sino al 31 12 2012 andavano rilevate le attività nel loro ammontare al 31 12 di ogni anno , movimentate nell'anno con il criterio LIFO (art 67 comma 1-bis TUIR) ; come norma agevolativa era previsto l'esonero dalla compilazione del quadro RW per attività in carico al 31 12 per un importo complessivamente inferiore o uguale a 10.000 euro (o 12.500 euro sino al 2006);

In caso di attività cointestate si indicava il valore della rispettiva quota di proprietà

Segue : criteri generali

DALL' 1 1 2013

Come valorizzare le attività dal 31 12 2013

Dal 31 12 2013 le attività vanno rilevate con i criteri IVIE/IVAFE, anche se non dovute (Circ 38/2013 pag 39 e segg.).

Queste nuove disposizioni per la compilazione del quadro RW comportano rilevanti problemi applicativi, in quanto si vogliono far coincidere due adempimenti che rispondono a logiche differenti, cioè da un lato il monitoraggio delle attività detenute all'estero dai contribuenti italiani (Quadro RW) e dall'altro lato il pagamento di imposte patrimoniali su tali attività detenute all'estero, per coerenza e uniformità con le imposte istituite sugli stessi beni detenuti in Italia, e cioè IMU e "Bollo Monti" (cfr. Circ 28/2012 pag. 3). I cambi da utilizzare, coerentemente con i nuovi criteri di rilevazione, sono quelli medi mensili, indicati nei Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia agli effetti delle norme contenute nei titoli I e II TUIR.

Quando rilevare le attività dal 31 12 2013

Le attività vanno rilevate

- in proporzione al periodo di possesso e in caso di attività cointestate si indica la % di possesso e l'intero valore dell'attività, indicando nelle colonne apposite i codici fiscali degli altri cointestatari.
- anche per un solo giorno nel corso dell'anno, (definire la durata minima, se va considerata anche quella inferiore al giorno oppure no, caso delle Stock Option exercise and sell),
- per qualunque importo, fermo restando l'esonero unicamente per i conti correnti di giacenza massima complessiva inferiore ai 10.000 euro per il 2014, elevato a 15.000 dal 2015.
- per ogni movimento: infatti la rilevazione in base al periodo di possesso comporta la compilazione di più righe del quadro RW in caso di acquisti e vendite infraannuali della medesima attività o di attività differenti, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con Circolare 1 del 15 febbraio 2013, secondo la quale "il modello RW è predisposto per l'indicazione analitica delle attività finanziarie, pertanto per ciascuna attività devono essere compilati più righe qualora nel corso dell'anno siano variati la quota o il periodo di possesso".

La posizione dell'Agenzia sembra evolversi in un senso più favorevole al contribuente da UNICO 2015 per l'anno 2014, e nelle dichiarazioni successive: accogliendo almeno in parte le richieste di semplificazione avanzate dagli operatori, le istruzioni affermano che "in presenza di più operazioni della stessa natura, il contribuente può aggregare i dati per indicare un insieme di attività finanziarie omogenee caratterizzate, cioè, dai medesimi codici "investimento" e «Stato Estero»

Segue : criteri generali

In tal caso il contribuente indicherà nel quadro RW i valori complessivi iniziali e finali del periodo di imposta, la media ponderata dei giorni di detenzione di ogni singola attività rapportati alla relativa consistenza, nonché l'IVAFA complessiva dovuta per il gruppo di attività. La predetta compilazione semplificata del quadro RW è ammessa a condizione che sia predisposto e conservato un apposito prospetto da esibire o trasmettere, su richiesta all'Amministrazione finanziaria, in cui sono specificati i dati delle singole attività finanziarie (2 Fascicolo Redditi PF 2017 Istruzioni a pag. 36). Viene così eliminata almeno la necessità di compilare un rigo del quadro RW per ogni singola attività detenuta, indicandone i giorni di possesso, ed il prospetto richiesto dall'Agenzia con il dettaglio dei conteggi può integrarsi con quello di dettaglio delle operazioni in titoli richiesto nel quadro RT. Un'ulteriore semplificazione è contenuta nella risposta ad un quesito di Telefisco, ufficializzata nella Circolare 12/E dell'8 aprile 2016, pag. 52: in presenza di un Dossier titoli è consentito indicare in RW il valore iniziale e quello finale con riferimento al Dossier nel suo complesso, quindi compilando un unico rigo del quadro RW e indicando i giorni di detenzione corrispondenti al periodo di durata del dossier; tuttavia se vi sono variazioni in aumento dovute a nuovi apporti di capitale, dalla data di apporto decorre un nuovo periodo autonomo di rilevazione; nelle istruzioni di Redditi Persone fisiche 2017 per la dichiarazione dei redditi 2016 viene introdotto tra i codici per compilare la colonna 3 (codici individuazione beni) il codice numero 20 "Conto Deposito titoli all'estero".

Nel 2016 va anche ricordata la precisazione sui cambi da utilizzare per la rilevazione delle attività in valuta estera contenuta nella Risoluzione 77 /2016 : viene affermata una distinzione importante tra il caso in cui l'attività vada valutata al costo di acquisto rispetto al caso in cui vada valutata al valore di mercato alla fine del periodo di possesso. Nel caso in cui si utilizzi il costo di acquisto, si applicherà il cambio medio del mese in cui ricade la data di acquisto come indicato nel provvedimento di accertamento dei tassi di cambio, o fino al 2012 il cambio annuale per RW indicato nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia per l'anno di acquisto. In tale ipotesi non sarà necessario aggiornare il valore indicato nel quadro RW, che resterà pertanto invariato negli anni, anche ai fini della determinazione di IVIE e IVAFA.

Nel caso in cui si utilizzi il valore di mercato, rilevabile al termine dell'anno (o del periodo di detenzione), si applicherà il cambio medio del mese in cui ricade detto termine o periodo come indicato nel provvedimento di accertamento dei tassi di cambio medi mensili. In tale ipotesi, sarà necessario aggiornare annualmente il valore indicato nel quadro RW, anche ai fini della determinazione di IVIE ed IVAFA.

Conti correnti bancari

Codice individuazione bene : 1

RW Sino 2012

Valore della giacenza al 31 12 convertito in € secondo il cambio di cui al provvedimento del Direttore Agenzia Entrate «Accertamento per l'anno XXXX del cambio in euro delle valute estere, previsto dall'art. 4, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 1990 n. 167»;

RW Da 2013

Giacenza media dell'anno valorizzata al cambio medio mensile del mese iniziale e di quello finale , sommando tutti i conti detenuti presso uno stesso intermediario e calcolando il valore di giacenza medio complessivo del periodo ; se la giacenza media annua è non superiore a 5000 euro IVAFE non è dovuta (Circ 28/2012 pag. 24 e Istruzioni Redditi PF 2017 fascicolo 2 pag. 37); con modifica del DL 4/2014 non è necessaria l'indicazione nel quadro RW per conti correnti con importi di giacenza complessiva inferiore a 10.000 euro La modifica interveniva a Istruzioni già pubblicate per Unico 204 redditi 2013. Dall'anno 2015 il limite è elevato a 15.000= euro. Tuttavia, RW andrà comunque compilato per pagare IVAFE se giacenza media supera è maggiore di 5000 euro, anche se inferiore a 15.000 -> manca coordinamento tra le norme.

Ricordarsi di segnalare , per i paesi non collaborativi , come definiti dal DM di aggiornamento dei paesi W List citato nella slide 11(come indicato dalla Circ. 38/2013 a pag. 18), il valore massimo raggiunto dal c c (o dal gruppo di c c) nell'arco dell'anno.

Redditi da capitale (Barrare colonna 18 codice 2)

Gli interessi sono redditi da capitale quadro RM sez. V codice G

Redditi diversi (Barrare colonna 18 codice 3)

Per i conti in valuta , detenuti sia in Italia che all'estero, possono generare plus e minus i prelievi di valuta ai sensi dell'art. 67, c. 1, lett. c-ter) del Tuir, a condizione che nell'anno solare la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente al 1 gennaio di quell'anno, sia stata superiore a 51.646 euro per almeno sette giorni lavorativi . Se viene superato il limite anzidetto, genera plus/minus ogni prelievo da tutti i c c in valuta intrattenuti dal contribuente , anche da quelli che non hanno superato il limite di cui sopra e che vengono pertanto attratti all'imposizione)

Segue : conti correnti bancari

- . Calcolo della base imponibile : corrispettivo della cessione calcolato secondo il valore normale della valuta alla data di effettuazione del prelievo (cambio del giorno dell'operazione, art. 9 comma 2 del T U I R) meno costo della valuta rappresentato dal cambio storico calcolato in base al criterio L.I.F.O. , costo che il contribuente ha l'onere di documentare, riferendosi alle movimentazioni del conto corrente ; è importante sottolineare che tutti gli addebiti e gli accrediti sul conto corrente vanno considerati, anche se relativi ad operazioni già tassate per altro motivo (es acquisti e vendite titoli che generano capital gain, o giroconti ad altri c c). Ritengo vada presa a riferimento per il cambio la data movimento e non la data valuta. Se non è possibile documentare il cambio storico, ad es strati LIFO formatisi in anni precedenti per i quali sarebbe difficoltoso o antieconomico trovare il valore, si deve prendere il minore dei cambi mensili determinati con Provvedimento del Direttore Agenzia delle Entrate per l'anno in cui è realizzata la plus/ minus . Ad esempio anno 2015 per il Dollaro USA il minore dei cambi mensili è il cambio del mese di Gennaio pari a 1,16213. (la norma è pro-fisco e va quindi preso il cambio maggiore in valore assoluto

Le plus e le minus vanno dichiarate nel quadro RT, sezione I I

IVAFE

- E' dovuta nell'importo fisso di 34,20 euro per i conti detenuti in qualunque paese, non solo in quelli europei (Circ 28 /2012 pag. 24 per norma originaria, modificata dalla Legge di Stabilità 2013 come spiegato in circ. 12/2013 pag. 67 e a valere dall'anno 2012).L'importo di 34,20 va rapportato ai giorni di possesso.

Conti correnti bancari : esempio

c c bancari esempio.pdf - Adobe Reader

File Modifica Vista Finestra ?

Apri 1 / 1 143%

Strumenti Compila e firma Commento

Entrate **IVIE / IVAFE** Mod. N. **0 1**

Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
1	2	3	4	5	6	7	8
1		1	071	100,00	2	55000,00	35000,00
Valore massimo c/c paesi non collaborativi		Giorni (IVAFAE)		IVAFAE		Mesi (IVIE)	
9		10		11		12	
,00		355		33,00		,00	
14		15		16		17	
,00		33,00		,00		,00	
Credito d'imposta		IVAFAE dovuta		Detrazioni		IVIE dovuta	
18		19		20		21	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo				Codice fiscale altri cointestatari			
21		22		23		24	
						<input type="checkbox"/>	
1		1	160	100,00	2	35000,00	38000,00
9		10		11		12	
180000,00		365		34,00		,00	
14		15		16		17	
,00		34,00		,00		,00	
18		19		20		21	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
21		22		23		24	
						<input type="checkbox"/>	
1		3		5	6	7	8
						,00	,00

Scrive qui per eseguire la ricerca

ITA 15:01 15/10/2017

Partecipazioni quotate

Codice individuazione bene : 2

RW sino 2012

Vanno indicate al costo di acquisto e per la giacenza al 31 12 di ogni anno, giacenza risultante da eventuali movimentazioni nell'anno secondo il metodo LIFO, convertito in € secondo il cambio di cui al provvedimento del Direttore Agenzia Entrate «Accertamento per l'anno XXXX del cambio in euro delle valute estere, previsto dall'art. 4, comma 6, del decreto-legge 28 giugno 1990 n. 167»;

RW da 2013

Vanno indicate per periodo di possesso e al valore di quotazione alla fine del periodo di possesso convertito in € al cambio indicato nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia emanato ai fini dell'individuazione dei cambi medi mensili agli effetti delle norme contenute nei titoli I e II del Tuir.

E' importante

- definire periodo minimo di possesso
- quale valore indicare come importo complessivo del quadro RW ai fini, ad esempio, di un ravvedimento operoso o di contenziosi con Agenzia delle Entrate

Per il periodo minimo di possesso ritengo che sia almeno un giorno di calendario .

Per il secondo punto , l'indicazione del periodo di possesso porta alla compilazione di più righe del quadro RW , qualora nel corso dell'anno vi siano stati acquisti e vendite per le varie attività, e quindi all'esposizione di importi anche rilevanti nella colonna 8 dei diversi righe RW compilati , magari per periodi di pochi giorni; ritengo che la soluzione più in linea con l'equità e con il dato normativo sia considerare l'importo di RW da indicare ai fini del monitoraggio, sia in VD che in un eventuale ravvedimento operoso o altrove, sempre rapportato ai giorni di possesso rispetto ai giorni dell'anno. Questa soluzione che elimina ogni lievitazione degli importi di RW nasce dalla semplice considerazione che il quadro RW serve ora per calcolare IVAFE e che l'indicazione in colonna 8 di ogni rigo del quadro RW è puramente strumentale al calcolare IVAFE in rapporto ai giorni di possesso: quindi considerare il valore esposto a colonna 8 come dato a se stante, in valore assoluto, e sommare pertanto tutti gli importi delle colonne 8 del quadro RW , porta indubbiamente a risultati contrari all'equità e alla ratio della norma sul monitoraggio delle attività detenute all'estero, gonfiando in misura abnorme l'entità delle somme detenute all'estero nel periodo di imposta. L'Agenzia delle Entrate nella Circolare 12/2016 pag. 52 ha confermato questa interpretazione.

Segue: partecipazioni quotate

Redditi diversi (Barrare colonna 18 codice 3)

La negoziazione delle azioni comporta un reddito diverso ai sensi dell'art 67 TUIR comma 1 lettere c e c bis quantificato secondo i criteri previsti dall'art. 68 comma 6 del TUIR : costo di acquisto confrontato con il prezzo di cessione , da dichiarare nel quadro RT. In caso di cessioni parziali si devono considerare cedute per prime le partecipazioni acquistate in data più recente (criterio LIFO), secondo quanto disposto dall'articolo 67, comma 1-bis, del TUIR. Nel caso in cui le operazioni di acquisto e vendita siano avvenute in valuta diversa dall'euro, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del TUIR, risulta necessario convertire in euro il costo di acquisto ed il prezzo di cessione in base al tasso di cambio corrente, rispettivamente, alla data dell'acquisto o di percezione del corrispettivo di cessione. In particolare

- Se le partecipazioni sono non qualificate ai sensi dell'art 67 comma 1 lett. c TUIR le cessioni sino al 31 12 2011 sono tassate con imposta sostitutiva del 12,5% e indicate nella Sez II-A del quadro RT, le cessioni dall'1 01 2012 al 30 06 2014 sono tassate con imposta sostitutiva del 20% e quelle dal 1 07 2014 sono tassate con imposta sostitutiva del 26% e tutte vanno indicate nella sez. II del quadro RT.
- Se le partecipazioni sono qualificate ai sensi del predetto art 67 , le plusvalenze concorrono alla formazione del reddito complessivo dell'anno (mentre le minus si possono riportare a compensazione delle plus conseguite nei successivi 4 anni) e vanno indicate nella sez. III del quadro RT .

Redditi da capitale (Cedole) (Barrare colonna 18 codice 1 o 2)

- Dividendi da partecipazioni non qualificate in quadro RM sez V codice H soggetti ad imposta sostitutiva , determinati secondo i criteri dei redditi di capitale, applicando il criterio di Cassa.
- Dividendi da partecipazioni qualificate in quadro RL sez I-A e concorrenti al reddito complessivo
- Ritengo che l'imponibile sia quello al netto dell'eventuale ritenuta effettuata nel paese in cui il dividendo è stato erogato (cioè venga tassato il c d "netto frontiera" secondo la Circ. 26 del 16 giugno 2004 paragrafo 4.3).
- IVAFE :Va pagata sul valore di quotazione in borsa alla fine del periodo di detenzione e in proporzione ai giorni di detenzione.



Investimenti all'estero e/o attività estere
di natura finanziaria - monitoraggio
IVIE / IVAFE

Mod. N. 0 1

Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
1	2	3	4	5	6	7	8
1		2	069	100,00	1	284951,00	242972,00
Valore massimo c/c paesi non collaborativi	Giorni (IVAFA)		IVAFA	Mesi (IVIE)		IVIE	
9	10	11	12	13			
,00	365	486,00		,00			
Credito d'imposta	IVAFA dovuta	Detrazioni	IVIE dovuta	Vedere istruzioni	Quota partecipazione	Solo monitoraggio	
14	15	16	17	18	19	20	
,00	486,00	,00	,00	4		<input type="checkbox"/>	
Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo			Codice fiscale altri cointestatari				
21	22	23	24				
			<input type="checkbox"/>				
1	2	3	4	5	6	7	8
						,00	,00
9	10	11	12	13			
,00		,00	,00	,00			
14	15	16	17	18	19	20	
,00	,00	,00	,00	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
21	22	23	24				
			<input type="checkbox"/>				

RW1

RW2

Esempio : partecipazioni quotate RT

RT partecip quotate.pdf - Adobe Reader

File Modifica Vista Finestra ?

Apri 125% Strumenti Compila e firma Commento

2017
agenzia entrate

QUADRO RT
 Plusvalenze di natura finanziaria Mod. N. 0 1

SEZIONE I	RT1	Totale dei corrispettivi				
Plusvalenze assoggettate a imposta sostitutiva del 20%	RT1	Totale dei corrispettivi				,00
	RT2	Totale dei costi o dei valori di acquisto (costo rideterminato ¹) (costo affrancato ²)				,00
	RT3	Plusvalenze (RT1 - RT2 col. 3) (ovvero Minusvalenze ¹)				,00
	RT4	Eccedenza minusvalenze (anni prec. ¹) Sez. II ²		,00	,00	,00
	RT5	Eccedenza delle minusvalenze certificate dagli intermediari (di cui anni precedenti ¹)			,00	,00
	RT6	Differenza (RT3 col. 2 - RT4 col. 3 - RT5 col. 2)				,00
	RT7	Imposta sostitutiva (20% dell'importo di rigo RT6)				,00
	RT8	Eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata				,00
RT10	IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA				,00	
RT11	Plusvalenze da cessione di partecipazioni in Paesi a regime fiscale privilegiato				,00	
SEZIONE II	RT21	Totale dei corrispettivi				704764,00
	RT22	Totale dei costi o dei valori di acquisto (costo rideterminato ¹) (costo affrancato ²)				692616,00
	RT23	Plusvalenze (RT21 - RT22 col. 3) (ovvero Minusvalenze ¹)				12148,00
	RT24	Eccedenza minusvalenze (anni prec. ¹) Sez. I ²		,00	,00	,00
	RT25	Eccedenza delle minusvalenze certificate dagli intermediari (di cui anni precedenti ¹)			,00	,00
	RT26	Differenza (RT23 col. 2 - RT24 col. 3 - RT25 col. 2)				12148,00
	RT27	Imposta sostitutiva (26% dell'importo di rigo RT26)				3158,00
	RT28	Eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata				,00
	RT29	IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA				3158,00
	RT30	Plusvalenze da cessione di partecipazioni in Paesi a regime fiscale privilegiato				,00
SEZIONE III	RT61	Totale dei corrispettivi delle cessioni (vedi istruzioni ¹)				,00
	RT62	Totale dei costi o dei valori di acquisto (costo rideterminato ¹)				,00
	RT63	Plusvalenze (RT61 - RT62) (ovvero Minusvalenze ¹)				,00
	RT64	Eccedenza delle minusvalenze relative ad anni precedenti				,00

Scrive qui per eseguire la ricerca

ITA 22:30 15/10/2017

Esempio : partecipazioni quotate RM

RM partecip quotate.pdf - Adobe Reader

File Modifica Vista Finestra ?

Strumenti Compila e firma Commento

125%

agenzia entrate

Redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva. Rivalutazione dei terreni

Mod. N. 0 1

Sez. I - Indennità e anticipazioni di cui alle lettere d), e), f) dell'art. 17, del Tuir		1	2	3	4	5	6	7
RM1	Tipo	Anno	Reddito nell'anno	Reddito totale	Ritenute nell'anno	Ritenute totali	Opzione per la tassazione ordinaria	
RM1			,00	,00	,00	,00		
RM2			,00	,00	,00	,00		
Sez. II - Indennità, plusvalenze e redditi di cui alle lettere g), g-bis), g-ter), h), i), l) e n) dell'art. 17, comma 1, del Tuir		1	2	3	4	5	Opzione per la tassazione ordinaria	
RM3	Tipo	Anno	Reddito	Ritenute				
RM3			,00	,00				
RM4			,00	,00				
RM5			,00	,00				
RM6			,00	,00				
RM7			,00	,00				
Sez. III - Imposte e oneri rimborsati		1	2	3	4			
RM8	Somme conseguite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione dall'imposta		Anno	Codice	Somme percepite	Opzione per la tassazione ordinaria		
RM8					,00			
RM9	Somme conseguite a titolo di rimborso di oneri dedotti dal reddito complessivo				,00			
Sez. IV - Redditi percepiti in qualità di erede o legatario		1	2	3	4	5	Opzione per la tassazione ordinaria	
RM10	Anno	Reddito	Quota dell'imposta sulle successioni	Ritenute				
RM10		,00	,00	,00				
RM11		,00	,00	,00				
Sez. V - Redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva		1	2	3	4	5	6	7
RM12	Tipo	Codice stato estero	Ammontare reddito	Aliquota %	Imposta sostitutiva dovuta	Opzione tassazione ordinaria	Vedi istruzioni	
RM12	H	069	476,00	26,00	124,00			
RM13	(2) <input type="checkbox"/>		Proventi delle obbligazioni non assoggettabili all'imposta sostitutiva di cui al D. Lgs. 239/96		,00	,00		
Sez. VI - Riepilogo delle sezioni da I a V		RM14 Tassazione separata		RM15 Tassazione ordinaria				
		Totale redditi per i quali è dovuto l'acconto del 20%		Trattenuto dal sostituto (730/2017)		Acconto versato da REDDITI 2017		Acconto dovuto
		,00		,00		,00		,00
		Tassazione ordinaria (sommare l'importo di col. 1 agli altri redditi RM15 e riportare il totale al rigo RN1 col. 5 sommare l'importo di col. 2 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN33, col. 4)		Reddito		Ritenute		
				1		2		

Scrive qui per eseguire la ricerca

DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

22:31 15/10/2017

Partecipazioni non quotate

Codice individuazione bene : 2

RW sino 2012

Costo di acquisto , eventualmente rivalutato secondo le leggi di rivalutazione per le partecipazioni non quotate e la giacenza al 31 12 di ogni anno, giacenza risultante da eventuali movimentazioni nell'anno secondo il metodo LIFO

RW da 2013

Valore nominale rilevato alla fine del periodo di possesso, in mancanza del valore nominale, il valore di rimborso.

Per quanto riguarda i redditi diversi e da capitale nulla cambia rispetto a quanto detto per le partecipazioni quotate.

IVAFE

Va pagata sul valore nominale alla fine del periodo di detenzione sino al 2013; dal 2014 , in forza delle modifiche alla normativa IVAFE introdotte dall'art.9 legge Europea bis n 161/2014 (vedi slide 12) alcuni esperti ritengono che i titoli partecipativi non quotati e non detenuti presso intermediari, non rientrino nella categoria dei "prodotti finanziari" e non siano quindi da assoggettare ad IVAFE; per completezza va ricordata anche la tesi di coloro che intendono chiedere il rimborso di IVAFE pagata su tali attività per il 2013, in quanto in contrasto con la normativa comunitaria.

APPROFONDIMENTO

ADEMPIMENTI DICHIARATIVI PER PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' ESTERE NON QUOTATE . (eventualmente rivalutate ai sensi dell'art 1, comma 473 della Legge 228/2012 e precedenti.)

Sino al 31 12 2012 le modalità di rilevazione delle partecipazioni in società estere nel quadro RW e nel quadro RM ai fini del pagamento dell'IVAFE erano disciplinate da criteri tra loro diversi :

- per RW il criterio del costo, definitivamente chiarito dalla Circ. 45/2010, pag. 24,
- per IVAFE il valore nominale , come da Circolare 28/2012, pag. 23.

In caso di cessione delle partecipazioni andava compilato il quadro RT sezione II evidenziando il capital gain dato da prezzo di vendita al netto degli oneri accessori meno il costo di acquisto eventualmente rivalutato. (art. 68 , 6 comma , DPR 917/1986).

Dal 2013 , a seguito delle modificazioni apportate al quadro RW e alla disciplina del monitoraggio fiscale dalla legge 97/2013 art. 9 , ed al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 18 dicembre 2013, le rilevazioni delle consistenze nel quadro RW per il periodo di detenzione vanno effettuate con i criteri IVAFE (Circolare 38/2013 pag. 39) : come rilevare le partecipazioni in società estere non quotate ed eventualmente rivalutate ?

Soluzione proposta : dal periodo di imposta 2013 le partecipazioni non quotate vanno rilevate nel quadro RW al valore nominale e non più al costo di acquisto, anche se sono state rivalutate

segue

Nel caso di cessione della partecipazione si compila, come per gli anni precedenti, il quadro RT sezione II, confrontando il valore di ricavo con il costo di acquisto eventualmente rivalutato, e nel nuovo quadro RW si compileranno righe distinti in base ai periodi di detenzione della partecipazione (cfr. Circolare 1 del 15 febbraio 2013, pag. 27), rilevando la partecipazione stessa al valore nominale sia nella colonna "valore iniziale" che nella colonna "valore finale", sul quale ultimo valore, alla fine di ciascun periodo di detenzione, verrà corrisposta IVAFE , se dovuta.

Date le differenze di rilevazione della medesima partecipazione nei citati quadri della dichiarazione (RT e RW), differenze che possono essere rilevanti nel caso di partecipazioni in società che hanno Patrimoni netti consistenti, e comunque un costo di acquisto o un valore rivalutato superiore al nominale, si ritiene opportuna una conferma ufficiale sulla liceità di questa modalità dichiarativa, sottolineando altresì la necessità di dare una normativa organica di riferimento ai contribuenti ed ai professionisti che li assistono nell'adempimento degli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale, superando criticità che nascono da norme (D L 167/1990 , IVIE e IVAFE) tra loro disomogenee. In questa linea è quindi da apprezzare la Consulenza giuridica prot. 904-3/2014 fornita il 16 ottobre 2014 dall'Agenzia delle Entrate , Direzione Regionale della Lombardia ,Settore Servizi e Consulenza, che conferma la correttezza della soluzione dichiarativa sopra riportata. (il documento è riportato nel sito dell'Ordine di Milano, alla sezione Consulenze giuridiche)

Obbligazioni quotate e non

Codice individuazione bene : 3

RW sino 2012 Costo di acquisto , e la giacenza al 31 12 di ogni anno, giacenza risultante da eventuali movimentazioni nell'anno secondo il metodo LIFO

RW da 2013

Per le obbligazioni quotate il valore di quotazione alla fine del periodo di possesso

Per le non quotate il valore nominale o in mancanza quello di rimborso

REDDITI DA CAPITALE (Barrare colonna 18 codice 2)

Interessi sono considerati reddito da capitale, considerando i ratei in sede di acquisto e di vendita rispettivamente a decremento o incremento delle cedole incassate nell'anno. Vanno rilevati nel quadro RM sezione V codice A (vedi Istruzioni Redditi PF 2017 Fascicolo 2 pag. 14 e Appendice pag . 45 e seguenti). Da tener presente che l'imposta sostitutiva dipende dalla categoria del titolo obbligazionario e che può essere stata trattenuta alla fonte dal soggetto emittente (ad esempio ciò avviene con gli enti pubblici italiani).

- La ritenuta è pari al 12,5% per interessi derivanti da titoli emessi da enti pubblici ed equiparati italiani e da Stati esteri inclusi nella White List. Per gli interessi derivanti da titoli emessi da enti e società private bisogna distinguere :
- Fino al 31 dicembre 2011 gli interessi emessi da enti e società private subivano una ritenuta del 27% ridotta al 12,50% per quelli con scadenza non inferiore a 18 mesi e a condizione che il tasso di rendimento effettivo non risultasse superiore:
 - al doppio del tasso ufficiale di riferimento per le obbligazioni e titoli simili quotate;
 - al tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi per le obbligazioni e titoli simili non quotate (over the counter).
- da 1 1 2012 sino a 30 06 14 l'aliquota sugli interessi dei titoli emessi da enti e società private era unificata al 20%, senza ulteriori condizioni, (D. Lgs. 138/2012) e da 1 luglio 2014 veniva aumentata al 26%
- Va considerato il rateo di interesse maturato dalla data di acquisto.

REDDITI DIVERSI (Barrare colonna 18 codice 3)

Per la negoziazione / rimborso si fa riferimento costo di acquisto al cambio del giorno dell'operazione, al netto dei ratei di interesse, e aumentato di ogni onere inerente confrontato con valore di vendita al cambio del giorno di vendita e al netto dei ratei di interesse e degli oneri di vendita, sempre da dichiarare nel quadro RT Sez II

IVAFE Va pagata sul valore di mercato alla fine del periodo di detenzione per le obbligazioni quotate oppure sul valore nominale, in mancanza sul valore di rimborso per le non quotate, sempre in proporzione al periodo di possesso.

Fondi Comuni (art 10 ter Legge 77/1983 modificato da D L 66/2014)

Codice individuazione bene : 4

RW sino 2012 :Costo medio di acquisto al 31 12 di ogni anno.

RW da 2013 : Valore di quotazione alla fine del periodo di possesso

Redditi diversi e da Capitale (Circ 27 E del 2015 pag. 18)

Per i Fondi Comuni la determinazione della plus/minus da cessione è data dal valore di ricavo meno il Costo Medio Ponderato, vedi DPR 600/1973 art 26-quinquies comma 3 .

In base alle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 44, art 11 e seguenti, per la corretta compilazione dei quadri di reddito è necessario distinguere tra:

- a) fondi istituiti nella UE o in Stati SEE white- list con gestore vigilato (articolo 10 ter, commi 1 e 2 della legge 77 del 1983) oppure
- b) altri fondi (articolo 10 ter, comma 6 della legge stessa);

la differenza è importante perché i redditi da dividendi/distribuzioni e le plusvalenze da cessione e rimborso dei Fondi sub a) sono considerati redditi da capitale soggetti ad imposizione sostitutiva nel quadro RM sez V codice B , e le minusvalenze sono redditi diversi e vanno indicate nel quadro RT;

invece i proventi dei Fondi sub b) sono redditi da capitale soggetti ad imposizione progressiva e vanno indicati nel quadro RL2 codice 4 (pag. 8 Fascicolo 2 Istruzioni a Redditi PF 2017 e ODCEC Milano –Documento 1 2015 del Gruppo di studio Voluntary Disclosure pag 20) ; le minusvalenze non sono deducibili

Operativamente occorre verificare ISIN del singolo Fondo dove sono riportate le lettere iniziali dello Stato di istituzione del Fondo (es LU sta per Lussemburgo, quindi Stato UE).

IVAFE valore di borsa alla fine del periodo di possesso e in proporzione della durata del possesso

Polizze Vita

Codice individuazione bene : 8

RW sino 2012 Sommatoria del valore dei premi versati dal sottoscrittore

RW da 2013

Criterio IVAFE (Circ. 28 2012) = valore di riscatto al termine del periodo di imposta

Redditi (Barrare colonna 18 codice 2)

Relativamente alle imposte sui redditi, occorre precisare che l'imponibilità sorge al verificarsi del riscatto, della cessione o dell'avveramento della condizione dedotta nel contratto, con le dovute distinzioni:

- in caso di riscatto, le somme percepite si considerano quali redditi di capitale, art. 44, co. 1, lett. g quater del Tuir, per un importo pari alla differenza tra quanto versato e quanto percepito e sono da indicare nel Quadro RM sez V cod E. Per i riscatti successivi al 2011, nella base imponibile deve essere applicata la distinzione per eventuali investimenti in titoli pubblici ed equiparati,
- in caso di cessione della polizza, la differenza tra i premi versati e il prezzo di cessione si qualifica come reddito diverso, ex art. 67, comma 1, lett. c-quinquies del Tuir; e va indicata nel quadro RT
- in caso di decesso dell'assicurato, le somme percepite sono esenti da imposta e non rilevano ai fini dell'imposta di successione.

Segue: Polizze vita

Le polizze vanno sempre indicate in RW salvo quanto previsto dalla circolare 43 del 2009, in cui è stato precisato che sono esonerati dalla compilazione del modello RW unicamente i contribuenti il cui investimento della polizza è stato affidato in gestione ad un intermediario finanziario. Inoltre la circolare 19/E/2014 sembra affermare che l'opzione da parte della compagnia estera è sufficiente ad evitare il quadro RW anche in assenza dell'incarico a un intermediario di regolare i flussi relativi all'investimento. (Ania, circolare 162 del 2012 e Assofiduciaria, Com 2013_82 del 26 novembre 2013).

IVAFE

IVAFE non è dovuta , secondo la Circolare 28 del 2012 pag. 20 perché la polizza è soggetta all'imposta di bollo che la compagnia applicherà al momento dell'estinzione della polizza stessa (circolare 48/E del 2012, paragrafo 2.1).

Dal 2014 barrando la casella 20 del quadro RW si può indicare il valore iniziale e finale della polizza senza dover compilare anche i campi in cui si indicano i giorni di possesso e l'IVAFE dovuta, così come accade per i beni mobili registrati . Per il 2013 si sono rilevati problemi operativi per chi intendeva a buon diritto non pagare IVAFE.

Prestare attenzione alla natura del contratto, ai premi versati ed ai valori di riscatto perché alcune polizze possono essere qualificate come interposte, contenendo vere e proprie gestioni patrimoniali che direttamente riferibili al sottoscrittore della polizza e che vanno dichiarate come Depositi Titoli Esteri, Codice Bene 20 e codice colonna 18 4 (vedi Quesito Lecco 1 nella serie dei quesiti di luglio del CODIS alla DRE Lombardia e intervento al convegno 8 febbraio 2017 dr.ssa Calcò slide 64 e 65)

Finanziamenti soci

Codice individuazione bene : 7

Colonna 6 è da inserire il codice 2 , valore nominale.

Rilevazione in RW per tutti gli anni

Valore del finanziamento al cambio previsto per l'anno specifico in cui il prestito è stato concesso.

Redditi da capitale (Barrare colona 18 codice 2)

Se il finanziamento è fruttifero , gli interessi vanno dichiarati nel quadro RL rigo 2 codice 1. Il finanziamento infruttifero va provato nei modi consueti e barrando la casella 18 codice 5

Redditi diversi (Barrare colonna 18 cod. 3) Costituisce plus. da assoggettare ad imposta sostitutiva nel quadro RT sez II, per i finanziamenti in valuta estera la differenza tra il valore originario del prestito valutato al cambio dell'anno di erogazione e il valore al momento del rimborso.

IVAFE

Da 2014 non dovuta ufficialmente. Valutare se chiedere rimborso per quella pagata dal 2013 in quanto riscossa in contrasto con la normativa comunitaria.

Stock Option

Codice individuazione bene : 14

Le Stock Option sono una forma molto diffusa di benefit e di fidelizzazione dei dipendenti e consistono in titoli o in diritti che danno la possibilità di acquistare ad un prezzo di esercizio determinato (strike price) e generalmente dopo un certo numero di anni (vesting period) azioni di società quotate o di società da queste controllate con le quali i beneficiari hanno un rapporto di lavoro. Il problema di come indicare le S O in RW , che esisteva da quando il monitoraggio fiscale è stato introdotto nel nostro ordinamento, ha trovato un primo chiarimento dell'Agenzia delle Entrate nel 2009 (dal 1991 !) con la C M 49/2009 che al punto 2.2 stabiliva di indicare in RW sez. II il valore del diritto di opzione "solo nei casi in cui al termine del periodo d'imposta, il prezzo di esercizio sia inferiore al valore corrente del sottostante, perché soltanto in questo caso il beneficiario dispone di un valore all'estero. " precisando però che sino a che non fosse trascorso il vesting period (periodo di non esercitabilità del diritto) le azioni non andavano indicate , sia che il diritto fosse cedibile o non cedibile.

La Circ. 45/2010 a pag.24 indicava invece quale valore da inserire in sez. II per stock option gratuite (che non hanno un costo specifico in quanto opzioni , cosa che generalmente accade come dicevamo prima) "il costo riferito alle azioni sottostanti (prezzo delle azioni fissato alla data dell'offerta, come risultante dal piano di assegnazione, ossia il prezzo di esercizio)", cambiando l'impostazione più ragionevole della Circ 49/2009 e imponendo in ogni caso di rilevare le S O in RW: l'indicazione dell'Agenzia lasciava perplessi, poiché sembrava più logico indicare il differenziale tra prezzo di esercizio e valore corrente, reddito che verrà tassato come reddito da lavoro dipendente e per la parte eccedente il valore normale tassato come reddito diverso da capital gain.

Segue Stock Option

La Circ 38/2013 che fornisce istruzioni sulla compilazione del quadro RW modificato dalla Legge Europea 2013 , ripresa puntualmente nelle istruzioni alla compilazione del mod. RW in Unico 2014, (approvate con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2014 , Prot. N. 2014/13940) per fortuna torna correttamente all'impostazione della Circ. 49/2009 disponendo che :

"I titoli o diritti offerti ai lavoratori dipendenti ed assimilati che danno la possibilità di acquistare, ad un determinato prezzo, azioni della società estera con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro o delle società controllate o controllanti (cd. stock option), vanno indicati nel quadro RW soltanto nei casi in cui, al termine del periodo d'imposta, il prezzo di esercizio sia inferiore al valore corrente del sottostante. Se il piano di assegnazione delle stock option prevede che l'assegnatario non possa esercitare il proprio diritto finché non sia trascorso un determinato periodo (cd. vesting period), le stesse non devono essere indicate nel presente quadro fino a quando non sia spirato tale termine, mentre devono essere indicate in ogni caso, quindi, anche nel corso del vesting period, qualora siano cedibili.

Per quanto riguarda le stock option, devono essere indicati quale valore iniziale il prezzo di esercizio previsto dal piano e quale valore finale il valore corrente del sottostante al termine del periodo di imposta

Ai fini dell'IVAFAE l' Agenzia afferma con la Circ. n. 28/2012, pag. 21, che :

"I titoli o i diritti offerti ai lavoratori dipendenti ed assimilati che danno la possibilità di acquistare, ad un determinato prezzo, azioni della società estera con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro o delle società controllate o controllanti (cd. stock option) sono soggetti all'imposta (IVAFAE) solo nel caso in cui siano cedibili."

La Risoluzione 73/2014, prima ricordata, fornisce ulteriori precisazioni ed esempi pratici, sollevando tuttavia alcune perplessità in merito al versamento dell'IVAFAE.

Infatti, a differenza dell'IVIE, non è prevista alcuna soglia di esenzione per il versamento dell'IVAFAE (solo deve esser maggiore di 12 euro, come per tutte le imposte) e l'imposta è dovuta in proporzione ai giorni di detenzione e alla quota di possesso in caso di attività finanziarie cointestate : in questo quadro ,la Risoluzione 73/2014 considera dovuta IVAFAE anche per le azioni assegnate ed immediatamente rivendute, con una interpretazione estensiva del concetto di periodo di possesso espresso in giorni cui commisurare IVAFAE: nel caso dell'assegnazione con immediata rivendita così come nel caso exercise and sell, non c'è , a mio parere, il periodo di possesso di almeno un giorno solare, che nel nostro ordinamento, salvo diversa indicazione della legge, è l'unità temporale minima, e che è necessario per far scattare IVAFAE , quindi in tali casi IVAFAE non sarebbe dovuta :a mio avviso bisogna considerare giorni zero e effettuare solo indicazione in RW, è irragionevole far pagare IVAFAE

Segue Stock Option

- L'esempio riportato nella Risoluzione 73/2014 pag. 4, pur riferendosi alle Stock Option con clausola exercise and sell, si può applicare anche agli acquisti con immediata rivendita: l'Agenzia delle Entrate interpreta a mio parere in maniera troppo estensiva il concetto di periodo di possesso espresso in giorni cui commisurare IVAFE e di fatto si introduce nelle transazioni finanziarie sopra considerate un ulteriore elemento di tassazione (IVAFAE) che può diventare rilevante se riferito ad importi consistenti.

Per riassumere, le Stock Option non cedibili, in base a quanto detto sopra, andranno rilevate in RW

- se è finito il vesting period ,
- se l'opzione non è stata ancora esercitata
- se lo strike price è inferiore al valore di mercato delle azioni alla fine del periodo di imposta (quindi se S O viene esercitata nell'anno, non compilo nulla, esempio B della Risoluzione 73/2014)

e si rileveranno utilizzando il cod. 14 in colonna 3 di quadro RW , codice 1 in colonna 6, valore iniziale in colonna 7 =(strike price x n. opzioni),

valore finale in colonna 8 (valore corrente x n opzioni) ; poiché le S O non sono cedibili, non sono soggette ad IVAFAE, lasciando dunque vuota la colonna 10 (giorni di possesso) e barrando dall'anno 2014 l'apposita casella 20 (solo monitoraggio).

In caso di Stock Option cedibili, vi è obbligo di rilevazione in ogni caso nel quadro RW e di pagamento dell' IVAFAE (cfr. esempio di rilevazione a pag. 6/7 della Risoluzione 73/2014).

Dossier complessi

Codice individuazione beni : 20 (da periodo di imposta 2016, prima 14)

Sono posizioni finanziarie intestate ad uno o più soggetti, formati da conti correnti in valuta o in euro e conti titoli comprendenti azioni, obbligazioni e Fondi Comuni

La Circ. 38/2013 non affrontava con esempi pratici le modalità di rilevazione sul quadro RW delle movimentazioni complesse proprie di tali Dossier, con una pluralità di acquisti e vendite nell'anno; unica indicazione pratica era data dalla Circ. 1 del 15 febbraio 2013 pag. 27, che chiedeva di compilare una riga per ognuna delle movimentazioni, pagando IVAFE in ragione dei giorni intercorsi, complicando notevolmente la vita ai contribuenti in regime dichiarativo, tanto più che dal 2013 tutto ciò andava fatto anche per importi modesti, visto che non c'era più un limite minimo alla rilevazione nel quadro RW. In UNICO 2015 per l'anno 2014, e in Unico 2016 per l'anno 2015, l'Agenzia delle Entrate almeno in parte accoglie le richieste di semplificazione avanzate dagli operatori: infatti, le istruzioni affermano che "in presenza di più operazioni della stessa natura, il contribuente può aggregare i dati per indicare un insieme di attività finanziarie omogenee caratterizzate, cioè, dai medesimi codici "investimento" e "Stato Estero". In tal caso il contribuente indicherà nel quadro RW i valori complessivi iniziali e finali del periodo di imposta, la media ponderata dei giorni di detenzione di ogni singola attività rapportati alla relativa consistenza, nonché l'IVAFA complessiva dovuta per il gruppo di attività. La predetta compilazione semplificata del quadro RW è ammessa a condizione che sia predisposto e conservato un apposito prospetto da esibire o trasmettere, su richiesta all'Amministrazione finanziaria, in cui sono specificati i dati delle singole attività finanziarie"(2 Fascicolo Redditi PF 2017 Istruzioni a pag. 36). Viene così eliminata almeno la necessità di compilare un rigo del quadro RW per ogni singola attività detenuta, indicandone i giorni di possesso, ed il prospetto richiesto dall'Agenzia con il dettaglio dei conteggi può integrarsi con quello di dettaglio delle operazioni in titoli richiesto nel quadro RT. Un'ulteriore semplificazione è contenuta nella risposta ad un quesito di Telefisco ,ufficializzata nella Circolare 12/E dell'8 aprile 2016, pag. 52: in presenza di un Dossier titoli è consentito indicare in RW il valore iniziale e quello finale con riferimento al Dossier nel suo complesso, quindi compilando un unico rigo del quadro RW e indicando i giorni di detenzione corrispondenti al periodo di durata del dossier; tuttavia se vi sono variazioni in aumento dovute a nuovi apporti di capitale, dalla data di apporto decorre un nuovo periodo autonomo di rilevazione; viene indicato il codice 14 "ALTRE ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA", da utilizzare per le rilevazioni rinviando, per esigenze tecnico organizzative, l'individuazione di uno specifico codice al modello di dichiarazione per i redditi 2016; e infatti nelle istruzioni di Redditi Persone fisiche 2017 per la dichiarazione dei redditi 2016 viene quindi introdotto tra i codici per compilare la colonna 3 (codici individuazione beni) il codice numero 20 "Conto Deposito titoli all'estero"

Dossier complessi

« Si risolve in questo modo anche una criticità spesso evidenziata relativa alla valutazione dei titoli emessi da soggetti non in grado di pagare regolarmente gli interessi o effettuare i rimborsi di capitale alle scadenze previste (titoli in default): utilizzare il valore assegnato a tali titoli nel Dossier evita di inserire valori non realistici quali il valore nominale o peggio ancora il valore di costo «(M Piazza «Quadro RW» Il Fisco n. 16/2017). La circolare ribadisce tuttavia che "per consentire l'attività di controllo, permane, comunque, l'onere per il contribuente di predisporre e conservare un apposito prospetto, da esibire o trasmettere su richiesta dell'Amministrazione finanziaria, in cui sono specificati i dati delle singole attività finanziarie valorizzate in conformità ai criteri di valorizzazione delle attività contenuti nella circolare 38/2013". Resta quindi invariato l'obbligo di dichiarare i redditi provenienti dal Dossier; dal 2016 viene anche introdotta la colonna 18 per ribadire i legami tra il quadro RW e i quadri di reddito, e nel caso del Dossier il più delle volte andrà indicato il codice 4, in quanto vi saranno redditi da capitale (cedole e dividendi) e redditi diversi (plus/ minus da cessione titoli).

(Istruzioni a quadro RW da 2014 e Circolari 27/2015 e 12/2016)

La possibilità offerta dalla Circolare 12/2016 di considerare il dossier nel suo complesso come un'unica attività, con Codice individuazione bene 20, evidenziando solo in un rigo separato le eventuali variazioni incrementative per nuovi apporti di capitale, ha aspetti positivi, come sopra accennato ma non è, a mio parere, una soluzione da impiegare sempre e comunque: è necessario infatti esaminare la composizione del dossier stesso, in quanto tale rappresentazione può portare a pagare IVAFE in misura superiore al dovuto se nel dossier vi sono consistenti importi di c c bancari; inoltre rimane la necessità di indicare in dettaglio nei quadri RT ed RM i redditi diversi (le plus/minus sulle singole attività) ed i redditi di capitale; di fatto nella Circolare stessa è detto che " Per consentire l'attività di controllo, permane, comunque, l'onere per il contribuente di predisporre e conservare un apposito prospetto, da esibire o trasmettere su richiesta dell'Amministrazione finanziaria, in cui sono specificati i dati delle singole attività finanziarie valorizzate in conformità ai criteri di valorizzazione delle attività contenuti nella circolare 38/E del 2013."

Pertanto una soluzione intermedia può essere quella di indicare in RW le componenti del Dossier Titoli per categoria (C C, azioni, obbligazioni, Fondi...)

Oro e gioielli

Codice individuazione bene : 10

RW sino 2012 valore acquisto

RW da 2013

Consultando la Circolare 28 /2012 a pag. 23 si propende per il valore di acquisto

Redditi diversi

La determinazione della plusvalenza su cessione è stabilita dall'art 68 comma 7 lettera d) del TUIR, cioè prezzo di vendita meno costo di acquisto se documentato oppure 25% prezzo di vendita.

IVAFE

Da 2014 non dovuta ufficialmente. Valutare se chiedere rimborso per quella pagata dal 2013 in quanto riscossa in contrasto con la normativa comunitaria.